

PRODOTTI AGROALIMENTARI A KM ZERO E FILIERA CORTA

La Camera ha **approvato in via definitiva** la proposta di legge: “Norme per la valorizzazione e la promozione dei **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero** e di quelli **provenienti da filiera corta**”.

Questo provvedimento interviene per **disciplinare una materia** sulla quale sia il legislatore statale, sia quello regionale sono intervenuti in maniera non propriamente organica.

Quanto al **livello statale**, la materia ha formato oggetto di precedenti interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, essa è stata disciplinata nell’ambito della **legge sui piccoli comuni**, la n. 158 del 2017, con una serie di misure per la promozione e la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Un riferimento ai beni o prodotti da filiera corta è, poi, contenuto anche nel **codice dei contratti pubblici**, con riferimento alla valutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante in relazione alla somministrazione di tali prodotti.

Numerose sono le **Regioni italiane** che nei rispettivi ordinamenti hanno approvato un complesso di norme volte alla valorizzazione delle attività delle imprese che utilizzano prodotti cosiddetti a chilometro zero o provenienti da filiera corta.

Una **definizione dei prodotti da filiera corta** è, poi, presente **nell’ordinamento europeo**, nel Regolamento (UE) n.1305/2013 che, facendo salvi interventi più restrittivi da parte degli Stati membri, definisce la filiera corta come filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e gli stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il **Partito Democratico**, nel corso dell’esame parlamentare, aveva sollevato qualche perplessità sul testo, per la **manca di una sistematicità**, che, invece, avevano avuto altre leggi, come quella **sull’agricoltura biologica, sulla biodiversità, sullo spreco alimentare, sull’agricoltura sociale**. Nelle varie letture prima alla Camera e poi al Senato, **il provvedimento è stato migliorato**, ed ora, anche tenuto conto della crisi che si è aperta con il COVID-19, e soprattutto, della guerra in Ucraina, che pone **questioni di approvvigionamento delle materie prime**, si ritiene che **le misure più ristrette a questo comparto specifico possono “sostenere la redditività delle tante nostre piccole imprese, dei nostri produttori locali e possano servire ad offrire un prodotto di maggiore garanzia e qualità”**.

*Il Partito Democratico, [come ha illustrato Antonella Incerti](#), ha votato quindi a favore di questo provvedimento, non solo per i miglioramenti sostenuti durante i passaggi parlamentari ma anche perché convinta che questa legge, insieme ad altre che sono intercorse in questo periodo, **rafforzi le economie locali**, soprattutto, in quei territori – come le **aree interne** – che, di fatto, avevano visto abbandonare molte produzioni, perché ritenute non più remunerative e anche perché, magari, disponibili, a livello globale, a prezzi minori.*

*Una produzione che, con la crisi degli approvvigionamenti, può “**dare maggiore offerta al consumatore**” e, quindi, può continuare a “**garantire qualità e sicurezza, che, insieme all’equità, sono una cifra distintiva di quelle che oggi devono essere le buone politiche agricole e del cibo**”.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge Gallinella ed altri: "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta" (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) [AC 183-B](#) – relatori – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XIII Commissione Agricoltura.

FINALITÀ (ART. 1)

La legge è volta a **valorizzare** e a **promuovere** la domanda e l’offerta dei **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero** e di quelli **provenienti da filiera corta**, favorendone il consumo e la commercializzazione e **garantendo ai consumatori un’adeguata informazione** sulla loro origine e sulle loro specificità

A tal fine, **le Regioni e gli enti locali** possono adottare le iniziative di loro competenza per **assicurare la valorizzazione e la promozione dei tali prodotti**.

All’attuazione di questa norma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

DEFINIZIONI (ART.2)

Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

- a) **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero**: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari, di cui all’[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a **70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo** del servizio di ristorazione e i **prodotti freschi della pesca** in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da **punti di sbarco posti a**

una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal **luogo di vendita** o dal **luogo di consumo** del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

- b) sono **prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta** i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata **dall'assenza di intermediari commerciali** o dalla presenza di **un solo intermediario** tra produttore e consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), non sono considerati intermediari.

MISURE PER FAVORIRE L'INCONTRO TRA PRODUTTORI E GESTORI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA (ART. 3)

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire **l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori**, pubblici e privati, **della "ristorazione collettiva"**. Anche in questo caso le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A CHILOMETRO ZERO E DI QUELLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA (ART. 4)

I **Comuni riservano** agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta, **almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato** e, per la pesca, **delle aree prospicienti i punti di sbarco**.

In caso di apertura di **mercati agricoli di vendita diretta**, i Comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta **appositi spazi all'interno delle aree del mercato**. Inoltre, si riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare **tipologie di mercati riservati** alla vendita diretta dei prodotti agricoli a filiera corta, ferma restando **l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità**.

Le Regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono **favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati** destinate alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

ISTITUZIONE DEL LOGO "CHILOMETRO ZERO" E DEL LOGO "FILIERA CORTA" (ART. 5)

Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata – sono istituiti: **il logo "chilometro zero" e il logo "filiera corta"**. Spetta allo stesso decreto definire **le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e**

attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla **tracciabilità**, nonché le modalità con cui fornire una **corretta informazione al consumatore**.

Il **logo** è **esposto** nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere **pubblicato in piattaforme informatiche** di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della legge.

Il **logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni** e su qualsiasi **imballaggio utilizzato per la vendita**.

PROMOZIONE DEI PRODOTTI NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA (ART. 6)

Questa disposizione disciplina la **promozione dei prodotti a chilometro zero** e provenienti **da filiera corta nella ristorazione collettiva**.

A tale fine si interviene sul [codice dei contratti pubblici](#), all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Viene, infatti, previsto che per i servizi di ristorazione la **valutazione dell'offerta** tiene conto della **qualità dei prodotti alimentari**, con particolare riferimento a quella di **prodotti biologici, tipici e tradizionali** e di **prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica**, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

È inoltre stabilito che **è fatto salvo** quanto previsto:

- ✓ [dall'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge 104 del 2013](#) (legge n. 128 del 2013), il quale – nei **bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica** e di fornitura di alimenti alle scuole e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti giovani fino a diciotto anni di età – richiede che sia **garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari** provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché **l'attribuzione di un punteggio** per le offerte di servizi e forniture rispondenti al **modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”**;
- ✓ [dall'articolo 6 della legge n. 141 del 2015](#), in base al quale, **nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura**, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere criteri di priorità per **l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale**.

SANZIONI (ART. 7)

Il provvedimento prevede anche delle **sanzioni**. Nel dettaglio, chiunque utilizzi **le definizioni o i loghi previsti in maniera non conformi alla presente legge** è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro**.

Si affidano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le **funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni**.

Si stabilisce poi che, limitatamente ai **prodotti della pesca e dell’acquacoltura**, la **competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni** spetta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del **Corpo delle capitanerie di porto**.

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 8)

L’ultima norma disciplina le **abrogazioni**, in particolare, di una norma della legge sui piccoli comuni, [legge n. 158 del 2017](#), al riguardo si stabilisce che i **richiami fatti ai “prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta”** debbano **intendersi riferiti a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b)** della legge in esame.

La **clausola di salvaguardia** prevede che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione, e gli **consente di istituire i loghi in forma bilingue**.

Iter

Prima lettura Camera [AC 183](#)

Prima lettura Senato [AS 878](#)

Seconda lettura Camera [AC 183-B](#)

[Legge 17 maggio 2022, n. 61](#)

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	38 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	95 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	23 (95,8%)	0 (0%)	1 (4,2%)
PD	57 (100%)	0 (0%)	0 (0%)